



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Prot. **0008280**

del 09/07/2019 ore 11:46:55

Protocollo generale - Registro: E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 08 LUG. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Como
Via Volta, n. 3
22100 Como**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 78/2019 – Effetti della sospensione cautelare

Con riferimento al Vostro quesito del 6 maggio 2019 (prot. CNDCEC n. 5742 dell'8 maggio 2019), con il quale si chiede se, a distanza di tre anni dalla sospensione cautelare disposta a carico di un iscritto, il procedimento disciplinare si conclude con una sospensione di due anni, sia corretto far decorrere gli effetti del provvedimento disciplinare dal 2019 oppure se bisogna tenere conto del periodo già maturato con la sospensione cautelare, si osserva al riguardo quanto segue.

La finalità dei provvedimenti cautelari è quella di anticipare, seppur in via interinale e provvisoria, gli effetti del provvedimento definitivo con la conseguenza che, da un lato, una volta emesso il provvedimento definitivo, quello cautelare perde efficacia e, dall'altro lato, la sanzione disciplinare già scontata dall'incolpato in via cautelare deve essere computata nell'esecuzione della pena definitiva.

Ai fini dell'esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, si deve infatti tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare. In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare (nel caso *de quo* 2 anni), al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall'esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l'ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall'art. 52 dell'Ordinamento professionale.

In tema di professioni sanitarie, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 592 del 17-01-2001, si è espressa nel senso che *"l'applicazione della misura cautelativa della sospensione del medico dall'esercizio della professione non osta alla successiva erogazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione, ma non è dato desumere anche l'ulteriore principio (che il ricorrente parrebbe prospettare) secondo cui la misura cautelativa precedentemente applicata non potrebbe essere detratta dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta, onde all'una dovrebbe sempre aggiungersi l'altra. In realtà, trattandosi di misure omogenee (v. sul punto Cass. 3/6/1985, n. 3282), la detrazione della misura cautelativa dalla sanzione disciplinare non soltanto non risulta vietata dal contesto normativo fin qui esaminato, ma risponde ad un più generale principio di ragionevolezza, che trova la sua più evidente espressione nell'art.137 co. I Cod. Pen."*

Premesso quanto sopra, si rappresenta che il periodo già scontato dal professionista di sospensione dall'esercizio professionale durante la sospensione cautelare deve essere decurtato da quello relativo alla sanzione disciplinare della sospensione di due anni, pertanto nel caso di specie il professionista risulta avere già scontato ampiamente la sanzione.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 